

IL CONSIGLIO COMUNALE

D.L.6.7.2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012 n.135, contiene disposizioni volte a riportare definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare, viceversa, sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre; - in particolare i commi da 1 a 3 del citato art.4, testualmente recitano:

“ 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante. 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, (omissis) ,

DATO ATTO che il Comune di Roccabruna rientra tra le amministrazioni pubbliche annoverate all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, ed è pertanto tenuto ad osservare la sopracitata disciplina, operando come primo passo una ricognizione delle società di cui possiede quote;

RILEVATO che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui all'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3 commi 27 e 33 della Legge n. 244 del 24.12.2007, le seguenti società, la cui partecipazione del Comune di Roccabruna è resa pubblica ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. b) e commi 2 e 3 del D.Lgs.33/2013 (cd. decreto trasparenza) sono:

l'A.C.D.A. S.p.a. (Azienda Cuneese dell'Acqua)

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta comune	Misura partecipazione indiretta	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
ACDA S.p.A.	02468770041	0,84		100%	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

che provvede alla gestione del servizio idrico integrato . Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

A.C.S.R. S.p.a. (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti)

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta comune	Misura partecipazione indiretta	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
A.C.S.R. S.p.A.	02964090043	0.7		100%	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

che ha quale oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche;

nonché la partecipazione nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% partecipazione comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza	Consolidamento (si/no)
Consorzio Ecologico Cuneese	ente strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011	1,00%	100%	Quota partecipazione al 1%	NO
Consorzio socio assistenziale del cuneese	ente strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011	0,73	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%	NO

CONSIDERATO pertanto che le predette società A.C.D.A. Spa, A.C.S.R. Spa ed i Consorzi C.E.C, e C.S.A.C per la parte relativa alla gestione dei servizi di pubblica utilità, non operano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007;

DATO ATTO che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle predette disposizioni di legge, svolgano attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

RITENUTO pertanto che le Società sopra elencate, rientrino nel novero delle "società che svolgono servizi di ordine generale, anche aventi rilevanza economica" e, come tali, sottratte ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. 95/2012 agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 del D.L. 95/2012, nel testo convertito dalla Legge 135/2012;

DATO altresì atto che le partecipazioni alle predette società tutte costituite da più comuni la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 14 comma 32 del D.L. 31/5/2010 n. 78;

VISTO la Deliberazione del C.C n. 34 del 06/08/2019 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune con riferimento alla situazione al 31.12. 2018 (Art. 26, C. 11 Dlgs 175/2016) Provvedimenti", con la quale venivano confermate le partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, come da schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 alla CdC e MEF, schede conformi ai modelli approvati con deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio 2017 ed approvati dall'Ente con deliberazione consiliare n. 29/2017;

VISTA, inoltre, la DCC n. 28 del 30/09/2020 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune con riferimento al 31/12/2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 art. 3 commi 27,28 e 29 e VISTO l'art. 14 comma 32 del D.L. 31/5/2010 n. 78;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico/contabile espresso dal Responsabile del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n.174 e s.m.i;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

Di richiamare la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto che le partecipazioni societarie del Comune di Roccabruna detenute al 31.12.2020 sono quelle sopramenzionate;

Di dare atto che, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali pubbliche previsto dall'articolo 4, commi 1-3, del D.L. 6.7.2012 n.95, convertito in Legge 135/2012, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione in quanto le società controllate che rientrano nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" come tali sottratte, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. n.95/2012 agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 del d.l. 95/2012, nel testo convertito in Legge n.35/2012 e non contrastano con la normativa di cui all'art. 4 comma 32 del DL 78/2010;

Dopodiché,

Con votazione espressa con le stesse modalità in precedenza dettagliate e con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti, delibera di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/18.08.2000 al fine di consentire gli adempimenti connessi e conseguenti al provvedimento.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ARNEODO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MANFREDI Mariagrazia